



IL CODICE DELL'AMBIENTE

INTRODUZIONE

PROBLEMATICHE ATTUALI: ATO E TIA

NUOVE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Il decreto legislativo n. 152/2006

(C.D. CODICE DELL'AMBIENTE)

Contenuti del d.lgs. n. 152/2006

Il decreto legislativo

- costituisce attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale
- e contiene

“Norme in materia ambientale”

in materia di V.A.S., di V.I.A., di difesa del suolo, di tutela e gestione delle acque, di gestione dei rifiuti, di bonifiche, di emissioni e combustibili, di danno ambientale

Contenuti e termini della delega

La legge n. 308/2004 ha delegato il Governo ad emanare :

- **entro diciotto mesi (11/7/2006) uno o più d.lgs. nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:**
 - a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;**
 - b) tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;**
 - c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;**
 - d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette;**
 - e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;**
 - f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);**
 - g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.**

Contenuti e termini della delega

La legge n. 308/2004 prevedeva inoltre che:

- **entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive.**

Quindi:

- **da qui al 29 aprile 2008 tutta la normativa ambientale di base può essere ulteriormente rivista dal Governo senza necessità di nuova legge parlamentare di delega (fermo il rispetto dei criteri direttivi di cui alla legge n. 308/2004).**

Correzioni ed Integrazioni d.lgs. n. 152/2006

Con **il decreto legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006** il Governo ha stabilito:

- la proroga delle Autorità di Bacino;
- la ricostituzione del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai quali spetta esercitare le relative funzioni;
- Il **D.Lvo n. 4 del 16 gennaio 2008** apporta ulteriori correzioni e integrazioni al Codice in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si tratta del cosiddetto **“terzo correttivo”**, il decreto che ha accorpato il secondo e il terzo correttivo del Codice, dopo che un ritardo nella procedura di approvazione aveva fatto decadere il secondo decreto.

Correzioni ed Integrazioni

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 si è conclusa la revisione del decreto legislativo 152/06 "Codice dell'ambiente".

L'iter, avviato sin dal giugno 2006, si è concluso con l'emanazione di un decreto correttivo nel quale sono trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione ambientale strategica (VAS).

Dimensione e articolazione

Il nuovo decreto legislativo è costituito da:

- 318 articoli, suddivisi in:
 - 6 “*parti*”
 - **I: disposizioni generali**
 - **II: VAS, VIA (ed IPCC: *Intergovernmental Panel on Climate Change*, Gruppo consulente intergovernativo sul mutamento climatico)**
 - **III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque**
 - **IV: rifiuti e bonifiche**
 - **V : tutela dell’aria**
 - **VI: danno ambientale**
- 45 allegati

Norme abrogate e sostituite

Sono espressamente abrogati (e sostituiti) in particolare:

- l'art. 6 della legge n. 349/1986 (VIA statale)
- il d.P.R. 12 aprile 1996 (VIA regionale)
- la legge n. 183/1989 (difesa del suolo)
- la legge n. 36/1994 (risorse idriche)
- il d.lgs. n. 152/1999 (tutela delle acque)
- il d.m. n. 367/2003 (limiti sostanze pericolose nelle acque)
- il d.lgs. n. 22/1997 (rifiuti)
- il d.P.R. 203/1988 (emissioni industriali)
- il d.m. 12 luglio 1990 (linee guida per le emissioni industriali)
- il d.m. n. 44/2004 (composti organici volatili)
- quel che restava della legge n. 615/1966 (*antismog*)
- il d.P.R. n. 1391/1970 (emissioni degli impianti termici)
- il d.P.C.M. 8 marzo 2002 (caratteristiche dei combustibili)

Norme non abrogate

Restano in vigore (in alcuni casi con sporadiche norme di collegamento) in particolare:

- in materia di **autorizzazioni in generale**:
 - il d.lgs. n. 59/2005 (IPPC – AIA)
- in materia di **tutela delle acque**:
 - il d.P.R. n. 470/1982 (acque di balneazione)
 - il d.lgs. n. 31/2001 (acque destinate al consumo umano)
 - la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia
- in materia di **tutela dell'aria**:
 - il d.lgs. n. 351/1999 (gestione della qualità dell'aria)
 - il d.m. n. 69/2002 (valori limite di qualità dell'aria)
 - la disciplina per la tutela dell'ozonofera
 - il d.l. n. 273/2004 (emission trading)

Norme non abrogate

in materia di rifiuti:

- “mezzo” d.lgs. n. 95/1992 (oli usati)
- il d.lgs. n. 99/1992 (fanghi in agricoltura)
- il d.lgs. n. 209/1999 (policlorodifenili e policlorotrifenili)
- il d.lgs. n. 36/2003 (discariche)
- il d.lgs. n. 182/2003 (rifiuti delle navi)
- il d.lgs. n. 209/2003 (veicoli a motore fuori uso)
- il d.lgs. n. 194/2003 (pile ed accumulatori)
- il d.P.R. n. 254/2005 (rifiuti sanitari)
- il d.lgs. n. 133/2005 (incenerimento e coincenerimento)
- il d.lgs. n. 151/2005 (RAEE)

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Correttivo unificato", ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:

1) Principi generali (Parte Prima del Dlgs 152/2006)

Il decreto introduce nella Prima Parte del Dlgs 152/2006 alcuni principi fondamentali, ossia:

- principio sulla **"produzione del diritto ambientale"**, in base al quale le disposizioni generali ex Dlgs 152/2006 sono **"principi fondamentali"** e **"norme fondamentali di riforma economico-sociale"** che - in conformità al Titolo V della Costituzione - limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale;
- principio dello **"sviluppo sostenibile"**, in base al quale **la P.a. deve dare priorità alla tutela ambientale;**
- principio di **"prevenzione"** e principio di **"precauzione"**, in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l'ambiente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti;
- principio del **"chi inquina paga"**, che obbliga all'integrale ripristino dell'ambiente allo stato precedente l'inquinamento;
- principio di **"sussidiarietà"**, in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore;
- principio del libero **"accesso alle informazioni ambientali"** senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Correttivo unificato", ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:

2) VIA/VAS (Parte Seconda del Dlgs 152/2006)

Il provvedimento prevede la **totale riscrittura** delle norme sulla *Valutazione di impatto ambientale* e sulla *Valutazione ambientale strategica* contenute nel Dlgs 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

Le principali novità previste dal decreto legislativo di riscrittura coincidono con:

- la **reformulazione** delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena **autonomia**;
- l'**allargamento** del campo di applicazione della procedura VAS;
- l'**inclusione** dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- l'obbligo di **integrare ed aggiornare** la valutazione ambientale per le opere strategiche nei casi in cui il progetto definitivo si discosti notevolmente da quello preliminare;
- un più **netto confine** tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure.
- **riduzione a 150 giorni** del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Correttivo unificato", ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:

3) Acque (Parte Terza del Dlgs 152/2006)

Le principali modifiche previste dal decreto legislativo in parola coincidono con:

- **Rifinizione di "scarico" nelle acque.** Reintroduzione della definizione di "scarico diretto" nelle acque, in modo da precludere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.
- **Regime dei valori limite di emissione.** Razionalizzazione del sistema dei valori limite contenuto in più norme del Dlgs 152/2006.
- **Regime delle autorizzazioni.** Eliminazione del meccanismo del "silenzio assenso" nelle procedure autorizzative per gli scarichi.
- **Deroghe** durante l'avviamento e guasti dei depuratori
- **Competenza** dell'Autorità d'ambito per gli scarichi in fognatura
- **Gli enti locali** obbligatoriamente partecipano all'Autorità d'ambito trasferendole l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione delle risorse idriche (art. 148). **abrogato**

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Correttivo unificato", ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:

- **4) Rifiuti (Parte Quarta del Dlgs 152/2006)**
- **Sottoprodotti.** Due le novità previste dal nuovo decreto legislativo:
 - 1) riformulazione in senso restrittivo della nozione di sottoprodotto. Vengono introdotte nuove condizioni che, in aggiunta a quelle già previste, i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per potere uscire dal regime dei rifiuti, ossia: il processo da cui derivano non deve essere direttamente destinato alla loro produzione; fin dalla fase di produzione dovrà essere assicurata la certezza e l'integrità del loro reimpiego;
 - 2) cancellazione dal Dlgs 152/2006 della categoria dei "sottoprodotti ex lege", ossia di quelle sostanze coincidenti con le ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro provenienti da alcuni procedimenti industriali attualmente sottratte in via presuntiva dal medesimo Codice ambientale dal regime dei rifiuti.
- **Materie prime secondarie.** Regolamentazione più restrittiva anche per i materiali di scarto produttivo che, sottoposti a operazioni di recupero e rispettando determinate condizioni, escono dal regime dei rifiuti. Il correttivo inserisce nel Dlgs 152/2006 nuovi requisiti merceologici che tali materiali devono rispettare e l'eliminazione della nozione delle "materie prime secondarie sin dall'origine", ossia di quelle materie che derivano da un processo di recupero "imperfetto".

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. "Correttivo unificato", ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:

- **Deposito temporaneo.** Innalzamento a tre mesi (dai due attualmente previsti) del periodo temporale entro il quale è permesso lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo.
- **Terre e rocce da scavo.** In base alle modifiche previste dal "correttivo" in parola, per poter essere riutilizzate direttamente in reinterri ed affini, i detriti derivanti da attività edili devono rispettare, oltre alle vigenti, le seguenti e nuove condizioni: non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; devono essere reimpiegati integralmente in interventi "preventivamente" individuati.
- **Ecc. ecc.**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI E DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE

- Distinzione tra rifiuto e non rifiuto
- Condizioni e limiti del deposito temporaneo
- Certificato di avvenuto smaltimento
- Rifiuti urbani per assimilazione
- Quantificazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico
- Mud imballaggi

GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.)

- ATO – Gestione dei rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06 e smi)

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ... delimitati dal piano regionale (art. 200, comma 1)

- ... le regioni e le province autonome ... disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, alle quali è demandata ... l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 201, comma 1) **abrogato**

- L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ... (art. 202, comma 1)

- La tariffa è determinata ...dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio ... (art. 238, comma 3)

- **IN F.V.G. GLI A.T.O. PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NON SONO STATI INDIVIDUATI**

GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.)

ATO – Gestione dei servizi idrici (D.Lgs. 152/06 e smi)

Art. 147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

....

Art. 148. Autorità d'ambito territoriale ottimale **abrogato**

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

.....

GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.)

A.T.O. SERVIZI IDRICI PROVINCIA DI PORDENONE

- 1) A.T.O. OCCIDENTALE CON SEDE A PORDENONE (N. 36 COMUNI)
- 2) A.T.O. LEMENE CON SEDE A SAN VITO AL TAGL. (N. 15 COMUNI)

Fanno parte dell'A.A.T.O. "Occidentale" 36 Comuni della Provincia di Pordenone e l'Ente Provincia di Pordenone.

Esiste una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'Ambito, **che definisce gli obiettivi e controlla la realizzazione del piano**, e il gestore (Attualmente Gea S.p.a. e Sistema ambiente nei comuni dell'ATO occidentale) **che organizza il servizio e realizza il piano**. L'Autorità d'Ambito deve svolgere la sua attività di controllo e di pianificazione in ragione e nel rispetto delle norme sulla libera concorrenza con l'obiettivo di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore.

Organi: Gli organi dell'A.A.T.O "Occidentale" sono:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Consiglieri: 5 Consiglieri
4. Assemblea d'Ambito (costituita dai Sindaci di tutti i Comuni aderenti)
5. Direttore
6. Collegio dei revisori dei conti: 3 revisori dei conti
Il personale per il funzionamento.

SOPPRESSIONE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - **LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42**

L'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della **Legge 26 marzo 2010 n. 42** prevede:

- *“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. **Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. **I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge**”.*

- 1) Il **27 marzo 2011** è il termine oggi fissato dalla legge trascorso il quale:
 - a) Sono soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 (Autorità d'Ambito per la gestione delle risorse idriche) e 201 (Autorità d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;
 - b) Ogni atto compiuto dalle Autorità è da considerarsi nullo;
 - c) Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006;
- 2) **Entro il 27 marzo 2011:**
 - a) Le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

SOPPRESSIONE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42

- La norma lascia alcuni problemi irrisolti. Quali soggetti possono essere destinatari delle funzioni da parte delle Regioni? Gli Enti territoriali (Province e Comuni) oppure è lecito pensare a soggetti diversi (Enti Regionali) o a nuove forme di cooperazione?

I possibili soggetti destinatari delle funzioni

- Il fine dell'art. 1, comma 1 quinquies, della Legge 42/2010 non dovrebbe lasciare dubbi nel ritenere che la volontà del legislatore è **quella di eliminare Enti intermedi tra Regioni, Province e Comuni**, semplificando il sistema e riportando in capo agli Enti costituzionalmente riconosciuti tutte le competenze.

SOPPRESSIONE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42

- La volontà non può essere quella di creare nuovi consorzi tra Comuni – o altre forme di cooperazione – quando per legge, dal 2011, devono essere soppressi tutti quelli esistenti.
- La scelta razionale e obbligata è quella di **trasferire le funzioni alle Province**, posto che tutte le norme oggi vigenti stabiliscono:
 - 1) **In materia di rifiuti**: la gestione va organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Regione secondo il criterio di superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative (art. 200 del D. Lgs. 152/2006);
 - 2) **In materia di servizio idrico integrato**: la gestione va organizzata sulla base degli ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Regione secondo il criterio dell'unitarietà della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni e dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici (art. 147 del D. Lgs. 152/2006).
- le **Province** sono le istituzioni di area vasta che meglio possono assolvere a tali funzioni, scongiurando la nascita di nuove agenzie regionali o enti strumentali che causerebbero un inutile aggravio di costi e che vanificherebbero l'obiettivo della norma che prevede la soppressione degli Enti.
- E' quindi auspicabile non perdere questa opportunità di razionalizzazione e semplificazione, **trasferendo alle Province le funzioni degli ATO**, offrendo così al cittadino un segnale di chiarezza, con la concentrazione finalmente in un unico soggetto pubblico, la Provincia, di ruoli e responsabilità di pianificazione e gestione.

SOPPRESSIONE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42

- **Inutile decorso del termine**

Se le Regioni non provvederanno entro il **termine del 27 marzo 2011**, si determinerebbe un grave vuoto normativo con imprevedibili conseguenze, soprattutto nei casi di contratti di servizio già stipulati dagli ATO.

La norma, sancendo la nullità di ogni atto compiuto dall'ATO dopo il termine del 27 marzo 2011, esclude in radice ogni possibilità di proroga implicita fino alle decisioni regionali.

Si porrebbe un problema di corresponsabilità nella gestione delle funzioni da parte degli Enti Locali oggi costituenti gli ATO con complesse problematiche giuridico-amministrative.

Né sembrano ipotizzabili interventi sostitutivi o commissariamenti da parte dello Stato.

La scelta è dunque affidata alle Regioni da cui si attendono rapide e razionali decisioni.

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

- Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della **T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"** al posto della TARSU, la "tassa rifiuti solidi urbani".
- I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. In prima fase era previsto che la quasi totalità di essi dovesse procedere al passaggio entro dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini decretando che i **Comuni debbano mantenere, fino a tutto il 2009**, lo stesso sistema di tassazione del 2006.
- Nel frattempo e' infatti intervenuto, a ridefinire la TIA, il D.lgs.152/2006, che pero' manca ancora del **regolamento attuativo**, un decreto del Ministero dell'ambiente. I passaggi sono stati sospesi proprio in attesa di questo decreto che consentira' ai Comuni di adottare la TIA secondo le nuove disposizioni del codice ambientale.

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

- L'ultimo termine a partire dal quale i Comuni hanno comunque facoltà di adottare la TIA in base alle "vecchie" leggi vigenti, in mancanza del suddetto decreto attuativo che dia lumi sulla determinazione di componenti e costi della nuova tariffa, **e' stato prorogato al 30 Giugno 2010** (le precedenti proroghe dai DI 208/08, 78/09 e, per ultimo, il "milleproroghe" 2010, DI 194/09).

Si e' quindi creata una situazione confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Ciò in attesa che vengano rese attuative anche le "nuove" disposizioni tariffarie del Codice ambientale.

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

Vediamo, in pratica, cosa cambia con l'introduzione della TIA

Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attività per le utenze non domestiche e le modalità di accertamento e riscossione adottate.

- La principale differenza riguarda il **metodo di calcolo**, che prevede l'uso, oltre a dati fissi come la superficie dell'immobile (tarsu), di parametri più variabili e personali, come il numero degli occupanti l'immobile e **l'effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi**. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare più equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte e per i "single" che abitano immobili con superfici più grandi.
- Un principio che pesa sulla TIA è che essa deve, per legge, **coprire il 100% dei costi del servizio**, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

COM'E' CALCOLATA LA TARIFFA

- Per quanto riguarda le *utenze domestiche* si deve basare **sia sulla superficie dell'immobile che sull'effettiva - o presunta - produzione di rifiuti** calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
- Per le utenze *non domestiche* (attività commerciali, industriali, produttive, etc. etc.) il criterio è simile, solo che **la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attività svolta** (secondo 30 categorie prestabilite).

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

Come regola generale, la tariffa e' divisa in due componenti

* *quella fissa* e' riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita' di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. **Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente.**

* *quella variabile* copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed **e' imputata sull'utenza in base alla quantita' di rifiuti (differenziati e non) prodotti, misurata sulla base di specifici criteri.** Se non possono essere utilizzati criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il **tipo di attivita' svolta.**

T.I.A. "tariffa di igiene ambientale"

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESCLUSIONI

- La legge stabilisce che i comuni devono **avviare servizi di raccolta differenziata** (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e **prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite "compostaggio", ecc.)**. Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della **quota variabile** della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero.
- in tema di esenzioni e riduzioni i comuni godono di ampia liberta' e discrezionalita' regolamentare.

LE MOTIVAZIONI POLITICHE IN CAMPO AMBIENTALE

Le motivazioni politiche consentono di:

- **Avere chiarezza nelle procedure amministrative e gestionali, sui ruoli e sulle responsabilità in materia ambientale.**
- **Sviluppare la cultura ambientale del personale e motivare il loro agire e la loro funzione pubblica.**
- **Ridurre il conflitto ambientale nelle funzioni di programmazione e pianificazione.**
- **Ridurre in modo sistematico i costi ambientali, evitando sprechi e diminuendo l'impatto ambientale.**
- **Incentivare analoghe scelte da parte dei soggetti sociali ed economici presenti sul territorio.**
- **Costruire un nuovo modello di sviluppo locale che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.**
- **Ridurre il conflitto ambientale tra i diversi soggetti sociali ed economici del territorio.**

offrire l'immagine di una P.A. sensibile alle tematiche ambientali

L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L'importanza di un ufficio ambiente nella struttura comunale

- La normativa ambientale è sempre in piena e continua evoluzione con un proliferare di dottrina e giurisprudenza.
- Numerose sono le risposte che l'Ente Comune deve dare ai cittadini e le responsabilità che i servizi ambientali comportano.
- E' quindi fondamentale che i Comuni nella propria organizzazione siano dotati di uno specifico ufficio a supporto dell'azione amministrativa e tecnica in campo ambientale, con personale adeguatamente e costantemente formato .
- In questo contesto è anche importante costituire una "squadra" completa nella quale confluiscono diverse competenze giuridiche e tecniche, che sia in grado di affrontare e dare risposte concrete a tutte le criticità in campo ambientale.



Grazie per l'attenzione